

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Via Vittoria Colonna n.° 40

00193 - ROMA

argomento:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

oggetto:

Competenza del geologo

fase: **OSSERVAZIONI**

Documenti / attività

pregressa: Quesiti iscritti (1° semestre 2011)

Discussione preliminare riunione di Consiglio (dd. 4-5 / 10 / 2011)

Approvazione riunione di Consiglio (dd. 16-17 / 11 / 2011)

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Verificato:	Approvato:
0	11.11.2011	emissione	SR		

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI



tel: 06.68807736-7
fax: 06.68807742
e-mail: segreteria@cngeologi.it
PEC:cng@epap.sicurezza postale.it
sito web: www.cngeologi.it

INDICE

0.	INTESTAZIONE.....	2
1.	RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI.....	2
2.1	Regolamento con i criteri sui certificatori	3
2.1.1	Situazione attuale	4
tabella A	Quadro certificatori energetici con numero iscritti e composizione (fonte "Edilizia e Territorio" – ottobre 2011).....	4
tabella B	Quadro riassuntivo norme regolanti gli albi istituiti.....	4
tabella C	Schema titoli di studio previsti per l'iscrizione agli elenchi.....	5
3.	ATTEGGIAMENTO DEL PRECEDENTE CONSIGLIO NAZIONALE	6
4.	AZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN CARICA.....	7
5.	ELENCO ALLEGATI.....	8

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione del Consiglio Nazionale dei Geologi.

0. INTESTAZIONE

Argomento:	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Oggetto:	COMPETENZA DEL GEOLOGO
Fase:	OSSERVAZIONI
Data prima stesura:	11 novembre 2011
Aggiornamento:	

1. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI

- Direttiva europea n. 2002/91/CE
- Direttiva europea n. 2006/32/CE

La Direttiva 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) si pone, tra i suoi obiettivi, la diminuzione del 22% dei consumi energetici comunitari, il risparmio di energia primaria, la riduzione delle emissioni di CO₂ e l'introduzione di nuovi standard progettuali.

La Direttiva 2006/32/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008 si pone l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendone ulteriormente i consumi.

Entrambe le direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando "la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento". Esse prevedono altresì un cosiddetto "Attestato di Certificazione Energetica", che deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. Esso deve riportare i "dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio" e le "raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI

- D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
- D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- **D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008**
- D.P.R. n. 59/09, in vigore dal 25/06/09
- D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali)

La legislazione nazionale demanda alle Regioni il compito di istituire l'albo / elenco dei soggetti certificatori.

2.1

Regolamento con i criteri sui certificatori

Il D.lgs. 115 del 30 maggio 2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i certificatori. Dal punto di vista giuridico, il D.lgs. 115 non completa l'iter applicativo richiesto dal D.lgs. 192, il quale prevede un ulteriore Dpr relativo ai certificatori. Ma all'articolo 18, il D.lgs. 115 stesso specifica che fino al momento del varo di tale decreto, si applica l'allegato.

"...ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti ...e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo."

L'allegato III, inquadra così i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici:

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce **tecnico abilitato** un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
 - nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione: l'assenza di conflitto di interessi (non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare);
 - nel caso di certificazione di edifici esistenti: l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione... può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

2.1.1

Situazione attuale

La situazione italiana si mostra estremamente “variegata” (vd. Tabella di seguito riportata) in quanto non tutte le regioni hanno legiferato al riguardo ed i requisiti variano tra le regioni stesse, anche in materia di obbligatorietà ed ore di frequenza ai corsi di formazione (corsi comunque ed ovunque obbligatori per i tecnici che non rientrano specificatamente fra quelli competenti nella “progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi”).

Regioni e Province autonome	Istituzione dell'elenco			Composizione %					Totale
	Elenco certificatori	Nessun elenco	Elenco da istituire	Architetti	Ingegneri	Periti Ind.li	Geometri	Altri	
Abruzzo		●	●						
Basilicata		●	●						
Bolzano		●		54	30	3,09	8,4	3,5	226
Calabria		●							
Campania		●							
Emilia R.	● 07/07/2008			15,00	40,00	15,00	27,00	3,00	5.500
Friuli V. Giulia									
Lazio		●	●						
Liguria	● 01/02/2009			42,42	30,73	3,36	23,37	0,32	4.615(*)
Lombardia	● 01/09/2007			31,00	36,00	7,00	25,00	1,00	15.000
Marche		●							
Molise		●							
Piemonte	● 01/10/2009			34,30	34,60	3,90	25,80	1,30	6.457
Puglia	● 04/2010			11,80	75,60	5,20	7,40	0	500(*)
Sardegna		●							
Sicilia		●	●						
Toscana		●							
Trento	● 3/02/2011			15,00	35,00	35,00	15,00	0	357
Umbria		●	●						
Valle d'Aosta	●								
Veneto		●							

(*) Aggiornato all'1/03/2011; per Bolzano il numero è quello degli auditori CasaClima abilitati su tutta Italia
Fonte: Elaborazione «Edilizia e Territorio» su dati Rapporto 2011 Cti - Certificazione energetica degli edifici in Italia

tabella A **Quadro certificatori energetici con numero iscritti e composizione** (fonte “Edilizia e Territorio” – ottobre 2011)

Attualmente gli albi sono pertanto attivi nelle sole Regioni / Province Autonome che hanno legiferato in materia (vd. Tabella di seguito riportata).

Regione / Provincia autonoma	Norma
Emilia - Romagna	D.G.R. n. 1050 del 07.07.2008
Liguria	D.G.R. n. 954 del 03.08.2007
Lombardia	D.G.R. n. 8/5018 del 26.6.2007
Piemonte	D.G.R. n. 43-11965 del 04.08.2009
Puglia	R.R. n. 10 del 10.02.2010
Sicilia	D.G. Dip. Reg. Energia n.65 del 03.03.2011
Provincia di Trento	D.G.P. n.2446 del 16.10.2009
Valle d'Aosta	D.G.R. n. 1448 del 28.05.2010
Friuli Venezia Giulia ^a	Decr. 199/Pres. del 25/08/2010

tabella B **Quadro riassuntivo norme regolanti gli albi istituiti**

^a Nel 2010 sono iniziati i corsi della Regione per l'accreditamento dei professionisti, alla data odierna non risulta essere stato istituito alcun albo di certificatori.

Per quanto riguarda il dettaglio dei “requisiti / titoli di studio” richiesti / previsti per l’iscrizione all’elenco le singole regioni si sono orientate in modo altrettanto eterogeneo (vd. Tabella di seguito riportata).

Regione / Provincia autonoma	Ingegneri	Architetti	Periti	Geometri	Scienze Ambientali	Chimici	Fisici	Sc. E tecn. Agrarie	Sc. E tecn. For. ed Amb.	Geologi	Altro	Cert. c/o altre regioni
Emilia - Romagna	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X								X
Lombardia	X	X	X	X	X	X						X ^b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Puglia	Competenza attestata da Ordini e Collegi (su progettazione e gestione energetica)											
Sicilia	X	X	X	X				X	X		X ^c	
Provincia di Trento	X	X	X	X								X ^b
Valle d'Aosta	Competenza attestata da Ordini e Collegi (su progettazione e gestione energetica)											
Friuli Venezia Giulia ^d	X	X	X	X	X		X			X		X ^b

tabella C Schema titoli di studio previsti per l’iscrizione agli elenchi

Risulta interessante notare il riconoscimento, da parte di più regioni, della competenza (in materia di certificazione energetica degli edifici) del laureato in “Scienze ambientali”, titolo di studio (82S e succ. mod.) per il quale è prevista l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di Geologo (con la conseguente possibilità di iscrizione al ns. Ordine professionale).

^b Se in possesso dei Titoli di studio previsti.

^c La regione si riserva la valutazione di “altre” categorie professionali.

^d Con Decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2010, n. 0288/Pres. la Giunta Regionale ha **abrogato** gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres., recante i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica ed alla certificazione VEA di sostenibilità ambientale, e le modalità per l’accreditamento di detti soggetti.

L’abrogazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 del suddetto Decreto scaturisce dai ricorsi proposti al TAR del Friuli Venezia Giulia da parte degli Ordini e dei Collegi professionali della Regione Friuli per l’annullamento appunto della deliberazione della Giunta regionale n. 1589 di data 4 agosto 2010 e del proprio decreto di data 25 agosto 2010 n. 0199/Pres. di approvazione del “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA (valutazione energetica e ambientale) di cui all’articolo 1bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA, emanato con D.P.Reg. 274/2009”.

Inoltre recentemente anche il TAR della Puglia ha emanato una sentenza sul medesimo argomento, che ha praticamente annullato la normativa oggetto del contenzioso, pertanto Regione Friuli ha deciso di abrogare volontariamente gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres..

In attesa di nuove norme, nella Regione Friuli l’abilitazione per i certificatori energetici è regolata dalle norme statali.

Gli Ordini / Collegi del FVG (non quello dei Geologi) hanno contestato l’istituzione di albi / elenchi, non i titoli di studio previsti per l’iscrizione (n.d.r.).

3. ATTEGGIAMENTO DEL PRECEDENTE CONSIGLIO NAZIONALE

Relativamente alla posizione assunta dal precedente C.N.G. sulla competenza del geologo nella certificazione energetica degli edifici, si riassume quanto segue:

- in riscontro ad un quesito formulato dall'O.d.G. Emilia Romagna il C.N.G. rispondeva (in data 5 dicembre 2008) *"... ai geologi non è consentito redigere le certificazioni tecniche relative alla riqualificazione energetica degli edifici, non rientrando le competenze professionali degli stessi né la progettazione degli edifici né quella dei relativi impianti. Si rileva, pertanto, coerentemente con quanto sopra, che non è possibile dar luogo ad alcun intervento da parte di questo Consiglio Nazionale e dell'Ordine Regionale, stante la mancanza di atti lesivi delle competenze professionali dei geologi ..."*;
- successivamente, in attuazione delle superiori direttive il Consiglio Nazionale dei Geologi, nelle more dell'emanazione dei decreti recanti i requisiti professionali dei soggetti qualificati al rilascio della certificazione energetica, ha fatto presente al Ministro delle Attività Produttive, con note del 9 ottobre 2009 e 26 novembre 2009, che il profilo formativo universitario dei laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geologi consente a questi ultimi di svolgere dette funzioni. Le suddette note sottolineano che i fondamenti professionali dell'istanza di inserimento del geologo tra i certificatori energetici possono riscontrarsi nella formazione fisico - matematica di base, propria dei laureati in Scienze MM. FF. NN, ma anche in taluni e diversi profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo, quali, ad esempio, la conducibilità, la diffusività, la capacità termica, ecc. oggi largamente sfruttate dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa entalpia (si rileva che al momento la superiore istanza è ancora in attesa di essere approvata dal Ministero competente nel nuovo complesso normativo);
- nel corso della riunione congiunta C.N.G. – OO.RR.GG. del 6 novembre 2009, i presenti venivano ragguagliati sulle azioni in corso e sollecitati a "promuovere" l'inserimento della ns. categoria a livello di legislazione regionale in materia.

4. AZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN CARICA

Per le ragioni sopra esposte questo Consiglio Nazionale ha fatto richiesta di un incontro presso il Ministero delle Attività Produttive, per eventuali ulteriori chiarimenti e/o contributi conoscitivi, che possano risultare utili ad un definitivo riconoscimento del ruolo.

Nelle more della definizione del complesso normativo **è fondata opinione di questo C.N.G. che** (ai soli fini della certificazione energetica) **anche ai geologi** (soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome), **qualora abilitati dalle predette amministrazioni** (a seguito di specifici corsi di formazione con superamento di esame finale), **non sia preclusa l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici degli edifici.**

A livello "periferico" rimane in capo agli Ordini regionali la "vigilanza" sulla corretta / opportuna applicazione della norma statale con l'inserimento della ns. categoria tra i "soggetti tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici".

--- ----- ---

5. ELENCO ALLEGATI

Titolo	Allegato n.°
Lettera C.N.G. dd. 05/12/2008	1
Lettera C.N.G. dd. 09/10/2009	2
Lettera C.N.G. dd. 26/11/2009	3
Estratto D.G.R. Emilia - Romagna n.1050 del 07.07.2008	4
Estratto D.G.R. Liguria n.1050 del 07.07.2008	5
Estratto D.G.R. Lombardia n.8/5018 del 26.6.2007	6
Estratto D.G.R. Piemonte n. 43-11965 del 04.08.2009	7
Estratto R.R. Puglia n. 10 del 10.02.2010	8
Estratto D.G. Sicilia Dip. Reg. Energia n.65 del 03.03.2011	9
Estratto D.G.P. Provincia di Trento n.2446 del 16.10.2009	10
Estratto L.R. Valle d'Aosta n. 21/2008	11
Estratto Decr. 199/Pres. del 25/08/2010	12

A seguito di quesiti di alcuni nostri iscritti che chiedevano spiegazioni circa l'esclusione dei geologi professionisti tra i tecnici abilitati a fornire la certificazione energetica degli edifici in Emilia-Romagna, abbiamo sollecitato il Consiglio Nazionale dei Geologi, dato che la problematica non è circoscritta al solo ambito regionale ma assume valenza nazionale, a formulare una risposta esaustiva sull'argomento al fine di evitare fraintendimenti.

Di seguito viene pubblicato la risposta del C.N. sulla materia.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 10 - 00193 ROMA
TEL. 06/6590736 - 6890737 - FAX 06/ 68907742
E-mail: info@cngeologi.it

Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/1/5063

OGGETTO: Certificazione relativa alla riqualificazione energetica degli edifici.

La problematica sollevata trova puntuale riscontro nel quadro legislativo europeo e nazionale, cui la Regione Emilia-Romagna si adegua con la Deliberazione n. 1730/2007, che richiama, oltre alle già citate disposizioni europee e nazionali, il quadro normativo regionale, tra cui la Legge regionale n. 26/2004.

Le professionalità abilitate al rilascio della certificazione in oggetto sono quelle specificamente individuate nella normativa nazionale di cui in prosieguo.

La legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, secondo le modalità previste per le detrazioni concesse per le ristrutturazioni edilizie, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 e relativo decreto di attuazione n. 41/1998 e s.m.i. Le previsioni di interesse di cui alla legge n.

296/2006 sopra richiamata si completano con il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2007 e con il successivo D.M. dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2007.

Ciò posto, si evidenziano gli aspetti riguardanti la questione in oggetto per ciascuna delle norme sopra enunciate.

La legge n. 296/2006 individua gli edifici e gli interventi per i quali è possibile ottenere le previste agevolazioni fiscali.

Sono ammessi a detrazione gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su tutti i fabbricati esistenti, a qualsiasi categoria catastale appartengano, purché con detti interventi si consegua un risparmio del venti per cento dell'energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto ai valori riportati nell'allegato C al decreto legislativo 192/2005.

Tra gli interventi ammessi rientrano, a titolo esemplificativo, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, l'installazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione, l'installazione di pannelli solari, gli interventi sulle coperture, sui pavimenti, sulle pareti esterne, sugli infissi degli edifici nonché gli interventi di coibentazione, ecc. Tanto per dimostrare che l'oggetto degli interventi resta circoscritto all'isolamento delle strutture degli edifici ed alla progettazione ed installazione degli impianti finalizzati al riscaldamento degli stessi.

Detti interventi, pertanto, non possono legittimamente essere ascritti se non alle competenze di quei tecnici abilitati alla progettazione degli edifici ed impianti connessi.

In questa ottica devono essere valutati i contenuti dei successivi due D.D.MM. del 19 febbraio 2007 e del 26 ottobre 2007.

Il primo di essi, nell'individuare i tecnici abilitati alla certificazione della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, all'art. 1, comma 6, reci-

ta: "Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislatura vigente, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali".


E' evidente la lacuna normativa insita nel citato comma, giacché esso non include tra i tecnici abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi e forestali nonché i periti agrari.

Il legislatore provvede ad eliminare la disparità di trattamento generata dalla parziale individuazione ed elencazione dei tecnici abilitati alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, emanando il D.M. del 26 ottobre 2007 e riscrivendo, tra l'altro, il citato art. 1, comma 6, la cui definitiva ed attuale stesura è la seguente: "Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali".

Per questi motivi ai geologi non è consentito redigere le certificazioni tecniche relative alla riqualificazione energetica degli edifici, non rientrando tra le competenze professionali degli stessi né la progettazione degli edifici né quella dei relativi impianti.

Si rileva, pertanto, coerentemente con quanto sopra, che non è possibile dar luogo ad alcun intervento da parte di questo Consiglio Nazionale e dell'Ordine Regionale, stante la mancanza di atti lesivi delle competenze professionali dei geologi sia nel quadro normativo nazionale sia in quello regionale.

Distinti saluti





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Al Sig.
Ministro delle Attività Produttiva
On.le Claudio Scajola
Via Molise 2

00187 ROMA

Roma, 9 ottobre 2009
Rif. P/M6/4057

OGGETTO: Certificazione energetica degli edifici – Laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geologi

Illustre Ministro,

in vista della emanazione dei decreti recanti i requisiti professionali dei soggetti qualificati al rilascio della certificazione energetica degli edifici, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico in edilizia, si fa presente che il profilo formativo universitario dei laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geologi consente a questi ultimi di svolgere dette funzioni.

Infatti i settori scientifici disciplinari fisico-matematici, da ritenersi fondamentali per le valutazioni analitiche delle problematiche energetiche, costituiscono la base della formazione dei laureati professionisti iscritti all'Albo dei Geologi.

Si rivolge, perciò, viva istanza affinché anche a detti laureati non sia preclusa l'attività di certificatore energetico.

Dichiarando la piena disponibilità a fornire chiarimenti e collaborazione istituzionale, mi è gradita l'occasione per porgere deferenti ossequi.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

3



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigli nazionalegeologi.it

Al Sig.
Ministro delle Attività Produttiva
On.le Claudio Scajola
Via Molise 2

00187 ROMA

Roma, 26 novembre 2009
Rif. P/M6/4990

OGGETTO: Certificazione energetica degli edifici - Laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geologi

Illustre Ministro,

con riferimento alla precedente nostra nota del 9 ottobre 2009, comunico che questo Consiglio Nazionale ha riesaminato l'intera questione della problematica relativa alla individuazione delle figure professionali cui affidare il ruolo di certificatore energetico.

A conclusione di detto riesame, questo Consiglio Nazionale conferma le proprie convinzioni circa la possibilità che siano riconosciute le competenze di Certificatore energetico al geologo, i cui fondamenti professionali possono riscontrarsi nella formazione fisico-matematica di base, propria dei laureati della facoltà di Scienze MM.FF.NN., ma anche in taluni e diversi profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo, quali - ad esempio - la conducibilità, la diffusività, la capacità termica, ecc., oggi largamente sfruttate dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa entalpia.

Questi ed altri elementi pongono senza dubbio il geologo tra i tecnici, qualificati e competenti, cui poter responsabilmente conferire il ruolo di certificatore energetico.

Dichiarando la disponibilità a conferire per ogni eventuale chiarimento e contributo conoscitivo, l'occasione è gradita per porgere deferenti ossequi.



IL PRESIDENTE
Piero Antonio De Paola

abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici;

- i paragrafi 7.1 e 7.2, che si riportano integralmente:

"7.1 Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:

- **a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 e di almeno uno dei seguenti titoli:**
 - **diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali,**
 - **diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali,**
 - **diploma di geometra o perito industriale;**
- **b) società di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;**
- **c) società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;**
- **d) enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;**
- **e) organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al par.7.2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni, edili ed impiantistica connessa";**
- **f) organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al par.7.2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".**

7.2 La qualificazione dei tecnici di cui al punto 7.1, lett. a) precedente è comprovata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia, **oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore del presente atto, riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome.** Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a)".

- approvare le modalità di funzionamento dello stesso;
- approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale dianzi detto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di:

- 1) Istituire presso il Dipartimento Ambiente – ufficio Energia - l'Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia", stabilendo che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:



- a) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
- diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;

- b) adeguata competenza comprovata da:

- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
 1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 3. gestione energetica di edifici ed impianti;
 4. certificazione e diagnosi energetiche;

c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale;

2) dare atto che saranno considerati titoli preferenziali per l'iscrizione all'elenco regionale in parola i seguenti requisiti:

→ d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

e) l'esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni;

3) Di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento deliberativo alla:

- composizione del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti;
- approvazione delle modalità di funzionamento dello stesso;
- approvazione degli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale;

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB.



- 9.9 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all'Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.

10. Procedura per la certificazione energetica degli edifici esistenti

- 10.1 Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, in forma cartacea e in forma digitale, presso il Comune, l'attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore. Il Comune rilascia al proprietario dell'edificio o a chi ne ha titolo una copia dell'attestato di certificazione energetica opportunamente vidimato, provvedendo, qualora sia prevista, a consegnare la corrispondente targa energetica.
- 10.2 Il Comune provvede ad inviare all'Organismo regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell'attestato di certificazione energetica.
- 10.3 Il rilascio, da parte del Comune, dell'attestato di certificazione energetica e della eventuale rispettiva targa energetica è subordinato a quanto previsto al precedente punto 9.8.
- 10.4 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all'Organismo regionale di accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.

11. Accertamenti e ispezioni per la certificazione energetica degli edifici

- 11.1 L'Organismo regionale di accreditamento provvede a verificare, a campione, la conformità dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella relazione di cui punto 9.1, anche mediante ispezioni in corso d'opera. A tale scopo, l'Organismo regionale di accreditamento, potrà chiedere al Comune la relazione citata, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari. L'Organismo regionale di accreditamento, provvede altresì a verificare la correttezza dei valori di prestazione energetica dichiarati dal Soggetto certificatore entro 5 anni dal deposito della dichiarazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 9.5.
- 11.2 L'Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le operazioni di verifica di conformità dei risultati riportati sull'attestato di certificazioni energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.

12. Classificazione energetica degli edifici

- 12.1 La prestazione energetica del sistema edificio-impianto è definita dal valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, EPH, espresso:
- in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno [kWh/m² anno], per gli edifici appartenenti alla classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
 - in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno [kWh/m³ anno], per tutti gli altri edifici.
- 12.2 Il territorio regionale è suddiviso in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno:
- zona E: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2101 e non superiore a 3000;
 - zona F1: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3001 e non superiore a 3900;
 - zona F2: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3901 e non superiore a 4800.
- Ai soli fini della classificazione energetica, il Comune di Limone sul Garda è collocato in zona climatica E.
- 12.3 In funzione della zona climatica di appartenenza della località in cui ha sede l'edificio, di cui al punto 12.1 e in relazione alla sua destinazione d'uso, vengono definiti i parametri numerici associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, secondo quanto indicato alle Tabelle A.4 e A.5 di cui all'Allegato A.
- 12.4 La classe energetica a cui l'edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio, EPH, calcolato secondo la procedura di calcolo di cui all'Allegato D, con i parametri numerici associati a ogni classe, definiti secondo quanto previsto al punto 12.3.

13. Soggetto certificatore

- 13.1 Presso l'Organismo regionale di accreditamento, è istituito l'elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
- 13.2 Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

→ a) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- ▪ diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale;
- diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata da:

- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:
 - progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 - gestione energetica di edifici ed impianti;
 - certificazioni e diagnosi energetiche;
- oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i., con superamento di un esame finale. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovrà essere presieduta da un docente universitario esperto in materia, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

13.3 I requisiti di cui al precedente punto 13.2, lettera b) non sono necessari nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia frequentato con profitto, in data antecedente alla pubblicazione del presente provvedimento, un corso di formazione la cui validità dovrà essere riconosciuta con provvedimento regionale.

→ 13.4 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 13.2, lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o Province Autonome, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento.

13.5 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti alla Unione europea, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento.

13.6 L'Organismo regionale di accreditamento verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti precedenti, provvede ad accreditare il Soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'apposito elenco regionale.

13.7 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio.

13.8 Fino al 1° luglio 2010, possono svolgere l'attività di certificazione energetica i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso del requisito di cui al precedente punto 13.2, lettera a), limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in cui un ente o società pubblica non abbia nel proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un Certificatore dipendente da un altro ente o società pubblica.

14. Organismo regionale di accreditamento regionale

14.1 Le funzioni di Organismo regionale di accreditamento sono svolte da Punti Energia scrl e includono le seguenti attività:

- a) accreditamento dei Soggetti certificatori;
- b) creazione e gestione del catasto energetico degli edifici;
- c) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei Soggetti certificatori, da eseguire a campione o su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- d) elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al punto 13.2, lettera b) e relativi controlli;
- e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei Soggetti che hanno superato con profitto i corsi di cui al punto 13.2, lettera b), 2° punto;
- f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici, e della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione;
- g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e della targa energetica;
- h) monitoraggio sull'impatto del presente provvedimento sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
- i) monitoraggio sull'impatto del presente provvedimento sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

14.2 In relazione alle funzioni di cui al precedente punto 14.1, l'approvazione dei provvedimenti di regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale.

15. Catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici

15.1 L'Organismo regionale di accreditamento, sulla base dei dati acquisiti mediante la certificazione energetica, provvede alla realizzazione e alla gestione di un programma informatico per la costituzione di un catasto delle certificazioni energetiche degli edifici.

15.2 Le informazioni contenute nel catasto saranno rese disponibili a tutti gli Enti pubblici che ne faranno richiesta alla struttura regionale competente.

Certificatori

Requisiti di iscrizione all'elenco regionale

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della l.r. 13/2007 e s.m.i. e di quanto esplicitato al paragrafo 3.2 delle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009), in Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, di seguito denominato elenco regionale.

Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:

- ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza.

Successivamente all'avvenuta iscrizione, la struttura regionale competente che si occupa della gestione dell'elenco regionale, provvederà a verificare le dichiarazioni prodotte dagli iscritti, avvalendosi a tal fine della collaborazione degli enti ed organismi previsti dalla legislazione vigente. Per i soggetti iscritti ad un albo professionale non è previsto un onere annuale di iscrizione.

Inoltre, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale anche i seguenti soggetti, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte:

- laurea in Ingegneria o in Architettura;
- diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
- laurea in Scienze Ambientali;
- laurea in Chimica o in Fisica;
- laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

Per i soggetti sopraelencati l'iscrizione all'Elenco regionale comporta un **onere annuale pari a 100,00 euro**, da versarsi alla Regione Piemonte **tramite carta di credito**.

Ai fini della propria identificazione **tutti i soggetti certificatori** devono essere dotati di **certificato elettronico con firma digitale**.

Articolo 8**Requisiti di accreditamento**

Sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori:

a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto;

→ b) i tecnici che siano abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager.

I suddetti tecnici devono inoltre possedere un'adeguata competenza professionale comprovata da:

- esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

- progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori previsto dal decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 65 del 03/03/2011 (GURS del 25/3/2011)

Chiarimenti in merito all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.

A seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 65 del 03/03/2011 (GURS del 25/3/2011), sono pervenute a questo Dipartimento diverse richieste di iscrizione riferibili a soggetti appartenenti ad alcune categorie professionali.

In relazione alle suddette richieste appare utile evidenziare che le disposizioni attualmente vigenti in materia trovano diretta applicazione anche in questa Regione. In particolare, in attesa dell'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto legislativo 192/2005, le norme attualmente vigenti sono sostanzialmente riconducibili a quelle fissate dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. L'allegato III, previsto dal comma 6 dell'art. 18, al punto 2, definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza."

L'ambito delle attività professionali esercitabili dai singoli professionisti risulta dalle disposizioni istitutive dei singoli albi o collegi, così come modificate ed integrate dalle norme successive, ed in particolare dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 (G.U.R.I. n. 190 del 17 agosto 2001). Tuttavia, le disposizioni stabilite d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 riguardano un ambito ben definito dell'esercizio della libera professione (la certificazione energetica degli edifici), peraltro anche temporalmente delimitato ("... nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti...").

Pertanto, al fine di meglio delineare le professionalità coinvolte nella certificazione energetica degli edifici, si ritiene di fare utile riferimento alle categorie professionali espressamente indicate nella guida "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**" (aggiornamento marzo 2011) realizzata dall'Agenzia delle Entrate, consultabile sul sito della stessa Agenzia, (www.agenziaentrate.gov.it). La suddetta Guida, al paragrafo 4, individua i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, ai fini delle detrazioni fiscali:

"L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: **ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.**"

Si ritiene quindi, in questa prima fase, di poter procedere all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori che hanno avanzato richiesta, appartenenti alle suddette categorie professionali. Il Dipartimento regionale dell'energia si riserva comunque di valutare più attentamente in seguito, le richieste pervenute da altre categorie professionali, anche in considerazione dell'evolversi della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda il rilascio del numero identificativo personale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale, questo sarà reso noto entro la data di scadenza prevista dal D.D.G. n. 65/2011.

Il numero di riferimento attribuito ai singoli soggetti certificatori, che costituirà l'elemento di identificazione degli stessi nell'ambito del catasto energetico regionale, sarà reso noto mediante la pubblicazione di un primo elenco che sarà pubblicato sul portale internet della Regione Siciliana, nello spazio *web* riservato al Dipartimento dell'Energia. Della pubblicazione del suddetto elenco sarà data comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

L'elenco verrà periodicamente aggiornato, in relazione alle richieste di iscrizione che perverranno in data successiva alla data di chiusura della prima lista di soggetti certificatori. Il suddetto elenco potrà essere riesaminato in funzione del variare della disciplina nazionale e/o regionale in materia o in caso di variazione dei requisiti soggettivi dei richiedenti. A tal fine si invitano i soggetti interessati ed i relativi ordini professionali a comunicare, a questo Dipartimento, ogni utile informazione e/o variazione che abbia rilevanza ai fini dell'iscrizione. Ciò anche con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati e/o in relazione alla constatazione di eventuali inesattezze riportate.

I soggetti certificatori che, alla data di scadenza prevista dal D.D.G. n. 65/2011, pur avendo già inoltrato la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale, non risultassero ancora inseriti nello stesso elenco, potranno procedere all'invio dei relativi attestati di certificazione energetica, purché negli stessi attestati (nello spazio dedicato alle informazioni aggiuntive) vengano riportati la data e le modalità di invio della richiesta.

L'efficacia degli attestati di certificazione così inviati, resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.

Il Dirigente del Servizio II

firmato

Dott. Domenico Santacolomba

ALLEGATO A



Richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana

Il sottoscritto Cod. fisc.
nato il Comune di Provincia di
residente a Provincia Indirizzo
tel. cell. e-mail

(Indicare se si è dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica)

Dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica NO SI
(Se si è dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica deve essere compilato il riquadro che segue)

Ragione Sociale Ente o Società Pubblica
Comune di Provincia di
indirizzo

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

1) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali che lo abilitino all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

2) di essere in possesso di (barrare il riquadro corrispondente):

A) Titolo di studio

- diploma di laurea in ingegneria
- diploma di laurea in architettura
- diploma di laurea in architettura
- diploma di geometra
- diploma di perito industriale
- diploma di laurea in scienze e tecnologie agrarie e scienze e tecnologie forestali e ambientali
- diploma di perito agrario
- altro

Conseguito il presso

specializzazione tecnica in

B) Iscrizione

- Ordine degli ingegneri
- Ordine degli architetti
- Collegio dei geometri
- Collegio dei periti industriali
- Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
- Collegio dei periti agrari
- Altro _____



Iscritto il _____ numero _____ sezione _____.

Chiede

di essere inserito nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana. A tal fine chiede il rilascio del numero identificativo regionale e

Dichiara

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Regione Siciliana di completare il relativo procedimento. La Regione Siciliana si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

Documentazione allegata alla domanda

- Attestazione di avvenuta iscrizione all'Ordine/Collegio/Associazione;
- Copia di un valido documento di identità.

Luogo

Data

Timbro professionale e firma

Art. 8

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
- 2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
- 3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:

- 1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
 - 1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 - 1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 - 1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;
 - 1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;
- 2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

- a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;
- b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
- c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Gli organismi di cui all'articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda,

in una delle seguenti attività:

- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.

Art. 9

Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 7, comma 8.

Art. 10

Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 11

Art. 10
(Soggetti certificatori)

1. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

→ a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

→ b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva;

3) progettazione energetica di edifici e di impianti;

4) diagnosi energetiche.

bbis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. ⁽¹¹⁾

2. Possono essere accreditati quali soggetti certificatori anche i dipendenti della Regione, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione medesima o in uso alla stessa.

3. ⁽¹²⁾

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse. ⁽¹³⁾

a) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25 di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 19 ottobre 2000, n. 245 di cui all'allegato A;

b) diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza.

3. Ove il tecnico non sia abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

4. Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati alla certificazione energetica i soggetti in possesso di attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esami finali, svolti presso la Regione e ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l., e di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-21, LM-27, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 26/S, 30/S, 32/S, 35/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 23 gennaio 2001, n. 18 ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato nella g.u. 21 agosto 2004, n. 196 di cui all'allegato B;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 19 ottobre 2000, n. 245 di cui all'allegato B;

c) diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico, ove il tecnico non sia abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione ed intenda operare in modo autonomo.

5. Sono abilitati alla certificazione energetica, qualora in possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4:

a) i tecnici iscritti negli elenchi dei certificatori energetici in altre Regioni o Province Autonome o in altri Paesi dell'Unione Europea;

b) i tecnici che hanno frequentato entrambi i corsi Base ed Avanzato di CasaClima, o i corsi CasaClima Oro o Consulente CasaClima o Certificatore CasaClima di CasaClima, o il Master CasaClima, o un corso completo per Tecnici Certificatori energetici accreditato dal Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici (Sacert).

art. 3 soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale